

Tribunale di Modena – dott. Antonella Rimondini sentenza n. 2040 del 11.11.2014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al rg. n. 6675/2010, promossa da:

SOCIETÀ

CONTRO

BANCA

In punto a: mutuo.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c..

Per la convenuta: memoria ex art. 183, VI comma, n. 1' c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

SOCIETÀ ha agito in giudizio deducendo che: il 22.12.2004 aveva stipulato con la **BANCA** d'ora in poi, per brevità, denominata **BANCA**) un contratto di mutuo fondiario, con addebito delle rate di ammortamento sul c/c (OMISSIS); aveva verificato che il tasso d'interesse annuo effettivamente applicato dall'istituto di credito era di 4,385% e non corrispondeva al tasso annuo nominale concordato tra le parti; la convenuta, nell'applicare il sistema di ammortamento cd. alla francese, aveva consentito l'applicazione di interessi su interessi, di fatto maggiorando il tasso di interesse pattuito tra le parti; il comportamento della **BANCA** si era posto in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..

Sulla base di tali allegazioni, società ha chiesto annullarsi il contratto di mutuo ex artt. 1427 e 1439 c.c.; dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra legale e sostituirla con il tasso legale; condannare la convenuta a ricalcolare il piano di ammortamento, restituendo le somme illegittimamente addebitate.

La **BANCA** non ha negato di aver intrattenuto i rapporti negoziali dedotti dalla controparte, ma ha eccepito di non aver mai operato alcuna capitalizzazione sulla rata corrisposta dall'attrice - che, essendo in regola con i pagamenti, aveva sempre e solo corrisposto interessi corrispettivi." La convenuta ha inoltre escluso, di aver applicato tassi superiori a quelli pattuiti per iscritto che, in, ogni caso, sarebbero stati.

Ciò premesso, va osservato che con contratto di mutuo fondiario del 22.12.2004 (cfr. doc. n. 1 di parte attrice) la **SOCIETÀ** ha ottenuto in prestito dalla **BANCA** la somma di € 150.000,00, da restituirsi in rate mensili di € 1.849,40 ciascuna, nelle quali è compresa una porzione di capitali e di interessi posticipati. Gli interessi sono stati convenuti al tasso del 4,300% nominale annuo, invariato per i primi semi mesi, con facoltà di modifica per il

Tribunale di Modena – dott. Antonella Rimondini sentenza n. 2040 del 11.11.2014 periodo successivo. L'indicatore sintetico di costo era del 4,498%.

L'analisi delle condizioni contrattuali ha consentito di accertare, anche tramite l'ausilio del ctu nominato in corso di causa, che la restituzione dell'importo finanziato è stata concordata tramite il cd. ammortamento alla francese.

Tale forma di ammortamento prevede una rata costante (a differenza del ed. ammortamento all'italiana, in cui la rata non è sempre uguale) e l'importo della rata comprende sia il capitale, che gli interessi maturati nel relativo periodo. Gli interessi sono a scalare, ovvero sono decrescenti man mano che viene rimborsato il debito. Le rate, dunque, sono composte inizialmente più da interessi, che capitale, mentre mano a mano che ci si avvicina il termine, la proporzione tende a invertirsi. La caratteristica fondamentale della formula finanziaria che viene usata solitamente per il calcolo della rata (cfr. pag. 6 relazione ctu) è che per essa valgono due relazioni: la quota capitale di un anno è sempre uguale alla quota capitale dell'anno precedente; il debito residuo alla fine di un anno è sempre uguale al valore attuale, calcolato al tasso proprio del piano, delle rate di ammortamento ancora da pagare.

Secondo un orientamento accolto in alcune pronunce di merito la formula utilizzata per compiere il calcolo prevede sempre una forma implicita di capitalizzazione degli interessi e, quindi, un anatocismo, in contrasto con l'art. 1283 c.c..

Tale tesi non può essere condivisa.

Gli interessi e la quota capitale scaduti, infatti, escono dal rapporto finanziario in senso stretto, per cui non si può configurare anatocismo in relazione agli interessi corrispettivi.

Il metodo di ammortamento alla francese, dunque, non implica automaticamente alcun fenomeno di capitalizzazione, perché gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente (capitale oggetto della rata scaduta) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. La modalità di espressione di un tasso di interesse, dunque, non può mai di per sé generare un effetto anatocistico. Ne deriva che la relativa pattuizione può ritenersi valida e non inficiata da nullità ex art. 1283 c.c..

Va altresì escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c. Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare —in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza del tasso ultra legale pattuito e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la nonna sostitutiva e integrativa di cui all'art. 1284, III comma, c.c.

Il mutuo fondiario oggetto di causa non contiene clausole nulle, tenuto conto che il tasso era fisso per i primi sei mesi e di tipo variabile per il periodo successivo. Il tasso variabile stato espressamente determinato in misura pari alla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni dell'Euribor, moltiplicato per il coefficiente 365/360, così come pubblicato da "Il Sole 24 ore" e riferito al mese solare precedente a ogni singolo mese di ammortamento, con arrotondamento al 0,10 superiore, maggiorato di 2 punti. Il riferimento è stato quindi compiuto rispetto a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, attraverso le quali, ogni mese, era possibile calcolare il concreto tasso di interesse da conteggiare sul capitale residuo. Va quindi escluso che il tasso ultra legale pattuito nel contratto fosse indeterminate.

Tribunale di Modena – dott. Antonella Rimondini sentenza n. 2040 del 11.11.2014

Nella fattispecie in esame, inoltre, il ctu ha verificato che la formazione finanziamento da parte della BPER è avvenuta conformemente alle previsioni negoziali, ovvero a un TAN (tasse annuo nominale), alla data di stipula, del 4,300%. Tale circostanza, del resto, è stata ammessa anche dal consulente di parte attrice (cfr. doc. n. 2 di parte attrice) che, tuttavia, è pervenuta a una conclusione differente, avendo fatto applicazione di un'errata formula finanziaria.

Il ctu ha inoltre correttamente evidenziato che mentre il tasso annuo nominale (TAN) è appunto stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Secondo i condivisibili conteggi del ctu, a fronte di un tasso annuo nominale (TAN), alla data del contratto, del 4,300%, il rimborso con periodicità mensile delle rate concordato tra le parti ha determinato un tasso annuo effettivo (TAE), sempre alla data di stipula del contratto, pari al 4,386%.

Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche, come invece preteso da parte attrice. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso.

Il tasso effettivo globale, inoltre, è stato indicato nel contratto, tramite la previsione dell'indicatore sintetico di costo (ISC), noto anche come TAEG (tasso annuo effettivo globale), pari al 4,498%. Tale indicatore è volto a dichiarare il costo globale del finanziamento e tiene conto sia del tasso effettivo applicato, sia delle spese complementari. Il ctu ne ha verificato la correttezza, tramite una specifica equazione e ha accertato che l'indicatore di costo pattuito corrisponde a quello effettivamente praticato. La circostanza che, come precisato da parte attrice, nel calcolare l'ISC il ctu non abbia tenuto conto delle spese della polizza di assicurazione del mutuo, appare del irrilevante nella fattispecie in esame. Dall'analisi delle condizioni economiche, infatti, non risulta alcun costo per tale voce che, pertanto, non poteva essere presa in esame dal consulente.

L'istanza di convocazione del ctu a chiarimenti, pertanto, non può essere accolta.

La BPER, dunque, ha concretamente rispettato le previsioni contrattuali in sede di applicazione del tasso relativo al mutuo fondiario stipulato tra le parti, avendo rispettato sia il tasso annuo nominale, sia il tasso annuo effettivo.

Le domande, pertanto, vanno respinte.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.

Per la liquidazione delle spese va considerato che l'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sopravvenuto in corso di causa, ha determinato l'abrogazione delle tariffe professionali, stabilendone l'applicazione, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, unicamente fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 2 del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Con il successivo decreto del Ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 agosto 2012, sono stati determinati i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero

Tribunale di Modena – dott. Antonella Rimondini sentenza n. 2040 del 11.11.2014 della giustizia, e ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto le nuove disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Tale decreto è stato poi sostituito dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (pubblicato sulla G.U. del 2.4.2014, n. 77), applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28).

Al fine di individuare i parametri concretamente applicabili in sede di liquidazione delle spese giudiziali, va considerato che liquidazione definitiva delle spese deve avvenire necessariamente all'esito del giudizio, come evidenziato dall'espressa dizione dell'art. 91 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare la statuizione sulle spese "con la sentenza che chiude il processo davanti a lui". Da tale principio deriva anche il corollario secondo cui la misura della condanna a rimborsare le spese deve tendere quanto più possibile a garantire alla parte vittoriosa il pieno ristoro di tutti gli esborsi che ha sostenuto per far valere il proprio diritto, ivi compreso il compenso spettante al difensore che l'ordinamento processuale impone di incaricare; in virtù dell'obbligo della difesa tecnica, salvo che tali esborsi non siano manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto al valore della controversia. A ciò deve aggiungersi che già nella vigenza del precedente regime tariffario, la Corte Cassazione, in occasione della successione nel tempo delle tariffe professionali, aveva stabilito che, in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato dovessero essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (così Cass. sez. 3, 19 dicembre 2008, n. 29880, Cass. sez. 3, 11 marzo 2005, n. 5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, che non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste dalla tariffa professionale, ma rappresenta un'unica ininterrotta e continuativa prestazione professionale. Ne deriva che il credito vantato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta diviene concretamente liquidabile unicamente al termine dell'esecuzione del mandato difensivo e tale liquidazione va compiuta sulla base dei parametri vigenti nel momento in cui il mandato difensivo ha il suo termine, anche tenuto conto del venir meno della distinzione tra diritti e onorari di avvocato.

Tali considerazioni inducono, dunque, a ritenere che anche nell'ambito del presente giudizio, seppur introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, la liquidazione delle spese processuali debba avvenire integralmente sulla base dei nuovi parametri introdotti dal citato DM 10.3.2014, n. 55, sotto il cui vigore si è conclusa l'attività dei difensori delle parti. Le considerazioni prospettate trovano conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 ottobre 2012, n. 17406.

Le spese relative alla ctu, già liquidate in corso causa, sono definitivamente attribuite all'attrice.

PQM.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando- nel giudizio promosso dalla società nei confronti della Banca, con atto di citazione notificato in data 27 agosto 2010, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. respinge le domande;
2. condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta delle spese processuali che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
3. pone a carico dell'attrice le spese di ctu.

Tribunale di Modena – dott. Antonella Rimondini sentenza n. 2040 del 11.11.2014
Modena, 11 novembre 2014

Il Giudice
Antonella Rimondini

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di ogni riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy.*